

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2794 del 03/06/2022
Oggetto	Proc. MO22A0002. CASELLI NUNZIO. Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Della Pieve (immis. Dolo), in comune di Montefiorino (MO), per uso "irrigazione agricola". Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2956 del 01/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tre GIUGNO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

---

**OGGETTO:** Procedimento MO22A0002. **CASELLI NUNZIO**. Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Della Pieve (immis. Dolo), in comune di Montefiorino (MO), per uso "irrigazione agricola". Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.

### La Responsabile

**Premesso** che con istanza in data 01/02/2022, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2022/16043 del 01/02/2022, CASELLI NUNZIO, C.F. CSLNNZ52P30F503C, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Della Pieve (immis. Dolo), in comune di Montefiorino (MO);

**Accertato** che l'utenza è così caratterizzata:

- prelievo di acqua superficiale mediante opera mobile;
- portata massima 2,0 l/s;
- volume massimo 2.290 mc/anno;
- l'opera di derivazione è costituita da un tubo di pescaggio di polietilene per convogliare l'acqua a gravità in un vaso sottostante, sfruttando la differenza altimetrica del rilievo, senza necessità di scavi sulla sponda e si posiziona nel comune di Montefiorino, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 4 mappale 56 (sostituito, mapp. 100 soppresso), avente le seguenti coordinate geografiche:

UTM RER: X= 628.149 Y= 913.861, prelievo ricadente nel corpo idrico non a rischio denominato "Rio Della Pieve (immis. Dolo)";

**Preso atto** che:

- la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che l'istruttoria delle nuove domande deve permettere di valutare gli eventuali impatti aggiuntivi sul corpo idrico che possano inficiare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi fissati definendo, in tal caso, condizioni e prescrizioni per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

- con nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, punto 2), l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po stabilisce di escludere dalla valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, ai sensi del PdGPo 2015, Cap.3.3.4.- Prelievi, gli attingimenti o i prelievi discontinui o turnati;

**Accertato** che la derivazione risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;

- l'attingimento è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale Dolo - 012009000000 2  
ER

- in stress idrico;

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Verificato** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" ;
- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- il 22/04/2022, il Concessionario ha versato € **63,40**, importo dovuto quale quota canoni anticipati 2022-2026, salvo conguaglio;
- in medesima data il Concessionario ha versato € **250,00**, come deposito cauzionale;

**Ritenuto**, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

**Dato atto** che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- l'"Informativa per il trattamento dei dati personali" è consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**Attestata** la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

**determina**

**a. di rilasciare** a CASELLI NUNZIO, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Rio Della Pieve (immis. Dolo) – bacino Dolo – in comune di Montefiorino (MO), per uso "irrigazione agricola", con una portata massima pari a l/s 2,0 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 2.290 – Proc. MO22A0002;

**b. di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/04/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

**c. di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2026**;

**d. di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

**e. di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

**f. di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

**g. di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

**h. di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Per la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di ARPAE Modena  
(Dr.ssa Barbara Villani)

Il Tecnico Esperto titolare I.F.  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri  
*Originale firmato digitalmente*

Allegato parte integrante

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Della Pieve rilasciata a **CASELLI NUNZIO**, C.F. CSLNNZ52P30F503C , ubicata a Montefiorino (C.A.P. 41045), località Chiosca - **codice procedimento MO22A0002** (Sinadoc n. 6576/2022).

### ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene in sponda destra del Rio Della Pieve - bacino Panaro in comune di Montefiorino, loc. Chiosca, mediante alloggiamento in alveo di un tubo di pescaggio di polietilene (opera di presa) per la derivazione a gravità, senza necessità di scavi sulla sponda.
2. L'opera di derivazione si posiziona in comune di Montefiorino (MO), su terreno di proprietà del concessionario:
  - censito al fg. n. 4, mapp. n. 56 del NCT del comune di Montefiorino (MO); coordinate UTM RER: X = 628.149; Y = 913.861 (così determinate in base alle indicazioni contenute negli elaborati planimetrici allegati alla domanda originaria agli atti)

### ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata nominale massima di esercizio pari a 2,0 l/s e nel quantitativo massimo di volume pari a 2.290,00 m<sup>3</sup>/anno.
2. L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso irriguo, per irrigare un orto di superficie complessiva pari a 1,0 ha e un vigneto di superficie pari a 0.3 ha.

La quantità concessa potrà essere prelevata nell'arco dell'anno come segue:

Mese	N. ore di prelievo giornaliero o medio	n. giorni di prelievo	Consumo medio giornaliero (mc)	Consumo mensile totale (mc)
gennaio				
febbraio	1	22	3,6	7,2
marzo	1	5	3,6	18
aprile	2	5	7,2	36
maggio	2	5	7,2	36
giugno	3	8	10,8	86,4
luglio	4	8	14,4	115,2
agosto	4	8	14,4	115,2
settembre	2	5	7,2	36

ottobre	1	4	3,6	14,4
novembre				
dicembre				

3. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Al termine del prelievo la parte terminale delle apparecchiature di pescaggio dovrà essere opportunamente rimossa, al fine di facilitare l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

### ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'annualità 2022 ammonta a € **12,68**. **Tuttavia è facoltà del Concessionario provvedere al pagamento anticipato dei canoni relativi alle annualità di validità del presente provvedimento (2022-2026), ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015. Pertanto, in tal caso, l'importo da anticipare ammonta a € 63,40 (2022-2026), fatto salvo l'importo a conguaglio a seguito di adeguamento con la percentuale ISTAT, definita per ciascun anno a venire.**
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il **31 marzo dell'anno** di riferimento aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali.
3. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
4. In caso il concessionario eserciti il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € **250,00**.

2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ARTICOLO 5 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. **La concessione**, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, **è assentita sino al 31/12/2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

#### **ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. Alla cessazione dell'utenza il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.
3. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con oneri delle spese relative a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE**

##### **1. Dispositivo di misurazione**

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

##### **2. Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

### 3. **Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

### 4. **Sospensioni del prelievo**

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

### 5. **Deflusso minimo vitale**

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciare defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo, denominata DMV - Deflusso Minimo Vitale è quantificata nella misura di **m<sup>3</sup>/s 0,39 (l/s 390)**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Rio Della Pieve. Nei periodi di magra il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle del punto di presa e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata o necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

### 6. **Subconcessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata del diritto a derivare.

### 7. **Cessazione dell'utenza**

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.



#### **8. Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI**

1. La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.
2. Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

#### **ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**